



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 dicembre 2017
(OR. en)

15780/17

ENV 1070
INF 246
ONU 168

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 dicembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 810 final
Oggetto:	Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi nell'attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 810 final.

All.: COM(2017) 810 final



Bruxelles, 13.12.2017
COM(2017) 810 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sui progressi nell'attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di
un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR)**

{SWD(2017) 710 final} - {SWD(2017) 711 final}

Indice

1. Introduzione	2
2. Regolamento E-PRTR: situazione attuale.....	3
2.1 <i>Regolamento E-PRTR:</i>	3
2.2 <i>Orientamenti della Commissione</i>	4
2.3 <i>L'attuazione da parte degli Stati membri</i>	4
2.4 <i>Sanzioni e ammende</i>	5
3. Valutazione REFIT	5
3.1 <i>Ambito della valutazione</i>	5
3.2 <i>Valutazione dei risultati</i>	6
4. Possibili miglioramenti dell'E-PRTR	7
4.1 <i>Azioni intraprese a seguito della relazione di attuazione del 2013</i>	7
4.2 <i>Azioni intraprese a seguito della recente valutazione</i>	8
5. Conclusioni.....	10

1. Introduzione

Il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR) offre informazioni ambientali di elevata qualità sulle emissioni provenienti dai principali complessi industriali europei.

Il pubblico, i portatori di interessi, gli analisti, i soggetti preposti all'elaborazione delle politiche e i responsabili politici dell'Unione europea attribuiscono a tali informazioni un grande valore e le utilizzano per definire le priorità relative all'attuazione di strategie di riduzione delle emissioni efficaci sotto il profilo dei costi, per misurare i progressi nella diminuzione dell'inquinamento e per spingere i gestori ad adottare pratiche e tecniche ecologiche.

L'E-PRTR, istituito dal regolamento (CE) n. 166/2006¹, attua per l'Unione europea il protocollo UNECE PRTR (Kiev) della convenzione di Aarhus². A tal fine il protocollo si basa su un registro europeo esistente delle emissioni inquinanti (European Pollutant Emission Register, EPER) istituito nel 2000.

L'articolo 17 del regolamento E-PRTR prevede che la Commissione esamini i dati sulle emissioni degli Stati membri trasmessi a norma all'articolo 7 e le informazioni complementari trasmesse a norma dell'articolo 16.

La prima relazione a norma dell'articolo 17³, che valutava i primi tre anni di funzionamento dell'E-PRTR (2007, 2008 e 2009), è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2013. La presente seconda relazione riguarda i quattro anni successivi: 2010, 2011, 2012 e 2013.

Il regolamento E-PRTR è stato inoltre selezionato per essere sottoposto a valutazione nel quadro del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT)⁴ della Commissione europea per verificarne "l'adeguatezza" allo scopo. La valutazione aveva l'obiettivo di misurarne l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto per l'Unione europea. La valutazione ha tenuto in considerazione sia i benefici apportati dall'E-PRTR, che le potenzialità di semplificazione e riduzione dei costi e degli oneri normativi.

Oltre alla valutazione dell'E-PRTR, la direzione generale Ambiente ha condotto un controllo dell'adeguatezza degli obblighi di monitoraggio e comunicazione più ampi derivanti da tutte le normative dell'UE in materia di ambiente⁵. Questo processo di valutazione parallela ha permesso di creare sinergie.

La presente relazione prende in esame pertanto tre ambiti principali:

¹ Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0166&from=EN>.

² Protocollo di Kiev sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti firmato sulla base della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale <https://www.unece.org/env/pp/prtr/docs/prtrtext.html>.

³ COM(2013) 111 final, relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti <http://eur-lex.europa.eu/procedure/IT/202443>.

⁴ COM(2012) 746 final, comunicazione della Commissione sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea, http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/com_2013_en.pdf.

⁵ <https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ENVReporting/1%29+Streamlining+Reporting>

- una panoramica sull'attuazione dell'E-PRTR e sulle modifiche intervenute in seguito alla relazione del 2013 al Parlamento europeo e al Consiglio - sezione 2;
- una sintesi della valutazione REFIT - sezione 3;
- una valutazione sui possibili miglioramenti dell'E-PRTR - sezione 4.

2. Regolamento E-PRTR: situazione attuale

L'attuazione del regolamento E-PRTR si articola su azioni coordinate a livello europeo adottate dalla Commissione europea e dall'Agenzia europea per l'ambiente (AEA), e da misure adottate a livello nazionale.

Le risposte degli Stati membri alle questioni in materia di attuazione di cui all'articolo 16 sono disponibili nella banca dati degli obblighi di comunicazione dell'AEA⁶. Tali risposte sono analizzate nello studio di sostegno alla valutazione dell'E-PRTR⁷. Le osservazioni principali sull'attuazione del regolamento E-PRTR sono illustrate di seguito.

2.1 Regolamento E-PRTR:

Da quando gli Stati membri hanno cominciato a inviare i dati nel 2007, il sito Internet dell'E-PRTR è diventato la fonte definitiva delle informazioni annuali sulle emissioni provenienti dalle principali attività industriali in Europa. Tali informazioni sull'ambiente sono pubblicate gratuitamente su un sito interattivo⁸ ospitato e gestito dall'AEA.

I dati sulle principali sostanze inquinanti sono trasmessi dai gestori di circa 30 000 complessi industriali e registrati nell'E-PRTR. Essi riguardano 65 attività economiche dei principali settori industriali⁹ definiti nel regolamento, che corrispondono essenzialmente (anche se non esattamente) all'elenco delle attività regolamentate dalla direttiva sulle emissioni industriali (IED)¹⁰.

Per ogni complesso, i gestori forniscono informazioni annuali sulla quantità di sostanze inquinanti emesse nell'aria, nell'acqua e nel suolo, nonché sui trasferimenti fuori sito di rifiuti e sulle sostanze inquinanti nelle acque reflue. I migliori dati disponibili sono registrati nell'E-PRTR e possono essere ricavati da misurazioni, calcoli o stime. Essi riguardano inoltre tutte le emissioni - volontarie, involontarie, abituali o straordinarie.

I dati sulle emissioni riguardano 91 sostanze inquinanti principali, compresi i metalli pesanti, i pesticidi, i gas serra e le diossine. Al fine di prendere in esame le principali fonti di emissione, la relazione è limitata ai complessi dove si è verificato il superamento delle soglie di emissione stabilite.

⁶ <http://rod.eionet.europa.eu/obligations/540/overview>.

⁷ Sezione 3.2 e appendice D https://circabc.europa.eu/sd/a/fd585562-0c60-48f0-ad62-9d1ff7151059/E-PRTR%20evaluation_Final%20report%20.pdf.

⁸ <http://prtr.ec.europa.eu/>.

⁹ Energia; produzione e trasformazione di metalli; industria mineraria; industria chimica; gestione dei rifiuti e delle acque reflue; produzione e trasformazione della carta e del legno; allevamento e acquacoltura intensivi; prodotti animali e vegetali dal settore alimentare e delle bevande; altri.

¹⁰ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1489681035236&uri=CELEX:32010L0075>.

Oltre a queste serie di dati principali, che riguardano le maggiori fonti di inquinamento, l'E-PRTR contiene anche dati disaggregati a livello territoriale sulle emissioni da fonti diffuse (ossia non puntuali).

Il sito Internet dell'E-PRTR e i relativi strumenti di ricerca sono stati pensati per rendere l'accesso il più agevole possibile. Di conseguenza, i soggetti che accedono al sito Internet dell'E-PRTR sono numerosi (con una media di 242 sessioni al giorno) e diversificati (comprendono servizi pubblici, aziende private e cittadini).

2.2 Orientamenti della Commissione

Per aiutare gli Stati membri ad attuare l'E-PRTR in maniera coerente, nel 2006 la Commissione ha pubblicato un documento di orientamento in cui sono indicati i soggetti incaricati di stilare la relazione, il contenuto della stessa e le modalità di trasmissione dei dati. Esso contiene inoltre un elenco indicativo dei settori e delle sostanze inquinanti per le quali è prevista la trasmissione dei dati.

Benché si sia rivelato estremamente utile nel processo di comunicazione, il documento di orientamento risale a 11 anni fa ed è giunto il momento di aggiornarlo, definendo meglio le problematiche esistenti trattate nel documento di orientamento e prendendo in esame le questioni emerse e le esperienze di attuazione maturate negli anni intercorsi dalla sua prima pubblicazione.

2.3 L'attuazione da parte degli Stati membri

Tutti gli Stati membri dell'UE hanno attuato il regolamento E-PRTR. Poiché il regolamento interessa lo Spazio economico europeo, esso è stato attuato anche in Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Se aggiungiamo i dati trasmessi dalla Svizzera e dalla Serbia, si può dire che il regolamento garantisca una copertura geografica supplementare non prevista ma utile.

Tutti gli Stati membri hanno inviato i dati relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. La Commissione ha dovuto intervenire presso alcuni Stati membri per indurli a trasmettere le relazioni. Poiché, tuttavia questi casi isolati sono stati risolti rapidamente, la Commissione non ha avviato procedure di infrazione formali.

Le autorità nazionali sono responsabili della valutazione della qualità dei dati trasmessi e controllano che le informazioni inviate dai singoli complessi siano sufficientemente complete, coerenti e accurate. Come sottolineato nella precedente relazione di attuazione, gli aspetti tecnici del monitoraggio fanno sì che la relazione sulle emissioni atmosferiche sia il più possibile esauriente. I dati sul trasferimento dei rifiuti e sulle emissioni nel suolo sono relativamente scarsi.

Diversi Stati membri hanno deciso di ampliare l'elenco di sostanze che i gestori devono comunicare e di abbassare la soglia minima di comunicazione.

Le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel comunicare i dati dell'E-PRTR sono molto spesso dovute a problemi informatici e a una carenza di conoscenze da parte del gestore (risultante in errori nelle sostanze comunicate e nelle unità). Anche il mancato allineamento tra l'E-PRTR e la IED è stato evidenziato come una fonte di difficoltà, in particolare per attività legate alla gestione di rifiuti e alle discariche.

La maggior parte degli Stati membri ha comunicato di aver trasmesso i dati dell'E-PRTR per via elettronica, mentre tre Stati membri hanno espressamente rifiutato la trasmissione di dati in formato cartaceo.

L'AEA effettua una serie di controlli di qualità sui dati trasmessi e, qualora siano individuati errori nei dati, gli Stati membri possono apportarvi correzioni. In totale, quattro Stati membri si sono avvalsi della possibilità di ritrasmettere i dati durante il periodo di valutazione, in tutti i casi per rettificare errori nelle unità di comunicazione.

Otto Stati membri hanno dichiarato di aver fatto uso delle clausole di riservatezza di cui all'articolo 11 per omettere dati dall'E-PRTR.

2.4 Sanzioni e ammende

A norma dell'articolo 20 del regolamento E-PRTR gli Stati membri devono definire norme relative alle sanzioni da applicare in caso di infrazioni. Gli Stati membri hanno notificato diversi procedimenti amministrativi e penali al termine dei quali sono state comminate ammende di importo massimo variabile. Durante il periodo di riferimento, cinque Stati membri hanno effettivamente irrogato sanzioni. Altri due hanno riferito di aver avviato procedure di infrazione nei confronti dei gestori, ma di averle ritirate dopo l'invio dei dati. Da tali elementi emerge che gli Stati membri hanno posto in essere sanzioni e ammende efficaci per garantire che i gestori interessati rispettino i loro obblighi di comunicazione nell'ambito dell'E-PRTR.

3. Valutazione REFIT

Nell'ambito del programma REFIT, la Commissione ha valutato il regolamento E-PRTR, analizzando gli aspetti analitici principali in relazione ai seguenti aspetti: efficacia, efficienza, coerenza, rilevanza e valore aggiunto per l'Unione europea.

A tal fine, ha usato fonti quali le relazioni sull'attuazione degli Stati membri, consultazioni e un seminario con i portatori di interessi. Inoltre, si è avvalsa di consulenti esterni per condurre uno studio giustificativo e raccogliere informazioni specifiche su argomenti chiave.

I risultati dettagliati dell'esercizio di valutazione sono presentati in un documento di lavoro dei servizi della Commissione¹¹. La presente relazione sintetizza i risultati principali della valutazione e fornisce un quadro più dettagliato delle ulteriori azioni necessarie.

3.1 Ambito della valutazione

Dal momento che gli Stati membri sono già soggetti ad obblighi diretti di comunicazione in quanto parti o firmatari del protocollo di Kiev, la valutazione si è focalizzata sugli obblighi complementari a norma del regolamento E-PRTR:

- a) gestori che presentano relazioni su cinque ulteriori sostanze inquinanti nell'acqua e soglie di comunicazione inferiori per le emissioni di diossine e furani;

¹¹ SWD(2017)710

- b) trasmissione annuale dei dati alla Commissione da parte delle autorità competenti degli Stati membri;
- c) inserimento di tali dati da parte della Commissione (coadiuvata dall'AEA) nell'E-PRTR accessibile al pubblico;
- d) elaborazione di un documento di orientamento della Commissione allo scopo di agevolare pratiche coerenti da parte degli Stati membri; e
- e) comunicazione triennale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'E-PRTR.

3.2 Valutazione dei risultati

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si può concludere che:

- L'E-PRTR è uno strumento **efficace**, dal momento che offre un insieme di dati dettagliato ed estremamente esaustivo sulle emissioni industriali. I portatori di interesse apprezzano globalmente il contributo prezioso dell'E-PRTR nel garantire l'accesso alle informazioni ambientali. La completezza e la qualità dei dati dell'E-PRTR, già buone, sono migliorate nel corso del tempo. Per quanto riguarda l'interpretazione dei dati, la disponibilità di informazioni complementari aiuterebbe a raggiungere un pubblico più ampio.
- L'E-PRTR ha registrato buoni risultati in termini di **efficienza**. Secondo la maggior parte dei soggetti che hanno trasmesso i dati, per soddisfare i requisiti di comunicazione supplementari dell'E-PRTR, in aggiunta a quelli previsti dal protocollo di Kiev, è stato necessario uno sforzo minimo; secondo gli stessi tale sforzo è risultato proporzionato rispetto agli ampi benefici garantiti dalla possibilità di rendere pubblici i dati dell'E-PRTR. Tuttavia, l'obbligo fatto agli Stati membri di presentare una relazione triennale sull'attuazione complessiva dell'E-PRTR a norma dell'articolo 16, appare di limitata utilità e può essere semplificata.
- Pur essendo uno strumento in sé coerente, sono emersi dubbi quanto alla **coerenza** dell'E-PRTR con i dati comunicati ai sensi di altre norme ambientali correlate, quali la direttiva sulle emissioni industriali (IED) e l'*acquis* sui rifiuti.
- La **pertinenza** dell'E-PRTR è un elemento costante, dal momento che offre un insieme di dati dettagliato ed esauriente facilmente accessibile al pubblico. Pertanto, l'E-PRTR contribuisce fortemente alla trasparenza e alla partecipazione del pubblico al processo decisionale in campo ambientale.
- L'E-PRTR garantisce un **valore aggiunto** che va al di là dei requisiti del protocollo di Kiev, assicurando un'attuazione coerente del protocollo in tutti gli Stati membri. Questa coerenza transfrontaliera è apprezzata dagli utenti dell'E-PRTR, dal momento che garantisce trasparenza sulle emissioni di sostanze inquinanti provenienti dalle attività industriali e consente una valutazione comparativa tra gli Stati membri. I profili¹² sull'inquinamento industriale per paese stilati dall'AEA rappresentano un buon esempio di come i dati dell'E-PRTR sono usati per creare valore aggiunto per i responsabili politici, per l'industria e per il pubblico generale.

¹² <http://www.eea.europa.eu/themes/industry/industrial-pollution>.

La valutazione ha concluso che il regolamento E-PRTR è uno strumento significativo nell'*acquis* ambientale dell'UE e che è idoneo allo scopo.

4. Possibili miglioramenti dell'E-PRTR

4.1. Azioni intraprese a seguito della relazione di attuazione del 2013

La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2013 ha concluso che il regolamento E-PRTR è stato attuato relativamente bene, indicando al contempo gli ambiti in cui potrebbero essere apportati miglioramenti. Nei quattro anni successivi i miglioramenti sono stati continui, soprattutto per il fatto che gestori, autorità competenti e cittadini hanno acquisito esperienza nell'utilizzo dell'E-PRTR. Analizzando i tre principali ambiti di miglioramento individuati nella relazione del 2013, è importante osservare quanto segue:

a) Incrementare la qualità dei dati e la fiducia degli utenti:

A norma del regolamento i gestori e gli Stati membri sono tenuti a trasmettere all'E-PRTR dati di elevata qualità. Nonostante gli errori occasionali, i dati trasmessi alla Commissione sono ora più completi, coerenti e accurati, soprattutto grazie al perfezionamento dei controlli automatici nel sistema di comunicazione. La maggior parte degli errori residui relativi ai dati sono individuati in una revisione informale dell'AEA e gli Stati membri possono apportarvi correzioni attraverso la ritrasmissione dei dati.

Benché la relazione del 2013 prevedesse la possibilità di avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri al fine di migliorare la qualità dei dati, non è stato necessario farvi ricorso.

La revisione del documento di orientamento dell'E-PRTR è attualmente in corso.

La qualità dei dati è un ambito nel quale possono essere apportati miglioramenti; una maggiore affidabilità e una migliore qualità dei dati creano infatti un circolo virtuoso, accrescendo la fiducia dell'utente e aumentando di conseguenza l'uso dei dati dell'E-PRTR.

La relazione del 2013 ha inoltre messo in luce la necessità che la Commissione coordini meglio l'E-PRTR con il lavoro dei gruppi di esperti di altre politiche ambientali associate. In merito all'idea di migliorare i fattori di emissione di sostanze inquinanti nell'acqua, vi è l'impegno a prendere in esame gli aspetti chimici di concerto con il gruppo di lavoro della direttiva quadro sulle acque attraverso un progetto sui modelli per la *valutazione integrata delle politiche UE in materia di ambiente acquatico (di acqua dolce e marino)*.

b) Migliorare l'utilizzo e lo scambio dei dati

La relazione del 2013 ha evidenziato la necessità di semplificare a beneficio degli utenti il sito web dell'E-PRTR, più in particolare nei seguenti ambiti: miglioramento della funzionalità; navigazione e funzioni di ricerca; aggiunta di informazioni tecniche ai dati presentati; standardizzazione della terminologia; e collegamenti ai dati raccolti in ottemperanza a altri obblighi di comunicazione. Molti miglioramenti

sono stati apportati nell'ambito di un processo continuo, che ha visto nel 2016 il lancio di un nuovo sito Internet di più facile uso.

Analogamente, la Commissione ha promosso attivamente l'E-PRTR per l'analisi scientifica, tecnica e politica e per uso pubblico.

c) Chiarire il regolamento E-PRTR, evidenziandone i collegamenti con altre normative

In quanto fonte principale dei dati sulle emissioni industriali, l'E-PRTR rispetta le buone pratiche promosse nel Settimo programma di azione per l'ambiente della Commissione, vale a dire il principio sancito dal sistema comune di informazioni ambientali (SEIS) "produrre una volta, riutilizzare molte volte".

L'approccio comune all'acquisizione e all'utilizzo di informazioni territoriali coerenti nell'ambito di INSPIRE¹³ offre anche l'opportunità di allineare i dati dell'E-PRTR con gli obblighi previsti dalla legislazione pertinente, in particolare la direttiva sulle emissioni industriali (IED) e l'*acquis* sui rifiuti.

Sono state valorizzate le opportunità per sviluppare ulteriori sinergie tra i flussi di dati e migliorare la razionalizzazione:

- l'infrastruttura informatica dell'E-PRTR sarà aggiornata al fine di includervi un "registro" per i complessi industriali. In tal modo, conformemente ai requisiti INSPIRE, si garantirà l'armonizzazione delle informazioni sui parametri amministrativi comuni, quali il nominativo dell'operatore, l'indirizzo e la sede, favorendo le sinergie tra gli insiemi di dati e l'E-PRTR. Ad esempio, gli insiemi di dati della direttiva sulle emissioni industriali saranno collegati e in parte integrati nell'E-PRTR;
- la proposta di revisione della direttiva quadro sui rifiuti¹⁴ include una disposizione per fare sì che, laddove necessario, i dati dell'E-PRTR siano utilizzati per migliorare le informazioni sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti a livello nazionale;
- sono in corso iniziative per coordinare meglio la trasmissione di informazioni nell'ambito dell'E-PRTR e delle direttive ad esso strettamente correlate (emissioni industriali, trattamento delle acque reflue urbane¹⁵ e limiti nazionali di emissione¹⁶)

4.2. Azioni intraprese a seguito della recente valutazione

La valutazione del regolamento E-PRTR, condotta quando il registro era operativo da circa dieci anni, non ha evidenziato la pressante necessità di semplificare e migliorare in profondità

¹³ Direttiva 2007/2/CE che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:it:PDF>

¹⁴ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52015PC0595>

¹⁵ Direttiva 91/271/EEC concernente il trattamento delle acque reflue <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31991L0271>.

¹⁶ Direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1490193496651&uri=CELEX:32016L2284>.

il regolamento in vigore; soprattutto perché è possibile migliorare il funzionamento dell'E-PRTR perfezionandone l'attuazione.

La valutazione conferma che le azioni intraprese a seguito della relazione del 2013 sull'attuazione dell'E-PRTR sono pertinenti e dovrebbero proseguire, suggerendo inoltre di apportare ulteriori migliorie nelle aree seguenti:

- a) **Orientamenti:** benché gli Stati membri stiano cooperando alla definizione di buone pratiche, per compiere ulteriori passi avanti verso un'attuazione coerente sarà necessario aggiornare l'attuale documento di orientamento a livello europeo pubblicato nel 2006. Dopo tale data, infatti, sono emersi diversi problemi di attuazione. La revisione del documento di orientamento dell'E-PRTR è stata pertanto inserita nel programma di lavoro della Commissione per il 2017. Essa chiarirà questioni quali l'ambito di applicazione del regolamento, le definizioni delle attività, i fattori di emissione e gli elementi della rendicontazione che possono essere considerati riservati.
- b) **Esercizi di rendicontazione correlati all'E-PRTR:** già la relazione del 2013 aveva indicato che, per rendere l'E-PRTR più efficiente e coerente, sarebbe stata necessaria un'ulteriore armonizzazione con gli obblighi di comunicazione ambientale in ambiti ad esso correlati. Come spiegato in precedenza, le iniziative attualmente in corso cercano di esaminare le opzioni per razionalizzare gli obblighi di comunicazione con l'E-PRTR. In un'ottica futura, in fase di attuazione e revisione della pertinente normativa, la Commissione si adopererà per valorizzare ulteriormente le sinergie atte a ridurre gli oneri di comunicazione e a migliorare la coerenza tra gli insiemi di dati.
- c) **Articolo 16:** ogni tre anni gli Stati membri hanno l'obbligo di produrre una relazione sulle rispettive pratiche e misure nell'ambito dell'E-PRTR. A sua volta, la Commissione utilizza tali informazioni per preparare la relazione da inviare al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 17. Le relazioni a norma dell'articolo 16 sono di natura spiccatamente qualitativa e ripetitiva. Inoltre, i firmatari del protocollo di Kiev sono già obbligati a presentare simili relazioni di attuazione all'UNECE a norma di tale protocollo¹⁷. Vi sono quindi validi motivi per ritenere che gli articoli 16 e 17 del regolamento E-PRTR siano obsoleti. Pertanto, nell'ambito del seguito da dare al controllo orizzontale di adeguatezza della comunicazione, la Commissione propone di abrogare l'obbligo per gli Stati membri di presentare la relazione con cadenza triennale, di cui all'articolo 16, e il correlato riesame da parte della Commissione di cui all'articolo 17, fatta salva una valutazione periodica completa del regolamento.
- d) **Contesto dei dati:** integrare l'attuale E-PRTR con informazioni più contestuali ne migliorerebbe molto l'efficacia quale fonte esaustiva di informazioni ambientali, ad esempio mediante misure quali descrizioni maggiormente dettagliate delle attività, compresi dati quantitativi sulle attività e una migliore spiegazione dei possibili impatti delle emissioni dichiarate sull'ambiente e sulla salute, oltre che un accesso più mirato a ulteriori informazioni sulla qualità dell'aria e dell'acqua.

¹⁷ Cfr. articolo 17, paragrafo 2.

5. Conclusioni

L'E-PRTR rappresenta una componente importante e centrale nella base di conoscenze sulle emissioni provenienti dalle attività industriali in Europa.

I dati facilmente accessibili e di elevata qualità, disponibili sul sito web dell'E-PRTR, offrono al pubblico informazioni che ne migliorano notevolmente la capacità di affrontare aspetti di più ampia portata del processo decisionale in campo ambientale. Inoltre, per molti altri utenti, tra cui gli analisti e gli sviluppatori, l'E-PRTR resta il punto di riferimento principale per acquisire informazioni ambientali fondamentali sulle principali attività industriali.

La Commissione ritiene che il regolamento E-PRTR sia ben attuato e che molti problemi individuati nella relazione del 2013 al Parlamento europeo e al Consiglio siano state risolti.

Come era prevedibile, esistono ulteriori margini di miglioramento dell'E-PRTR e la presente relazione individua una serie di punti su cui si concentrerà la Commissione. In particolare:

- rivedere l'attuale documento di orientamento per facilitarne l'attuazione membri a garantirne un'attuazione coerente;
- razionalizzare gli obblighi di comunicazione valorizzando ulteriormente le sinergie con la normativa ambientale attinente;
- ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri; e
- esplorare le possibilità di ottenere informazioni contestuali supplementari per rendere più efficaci i dati dell'E-PRTR.